

Direzione Servizi del Territorio – LL.PP

DISCIPLINARE DI GARA

PER L'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI LAVORI DI “FINITURA E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI SOTTOSTANTI IL PONTILE IN LOC. TONFANO- 1° LOTTO. CIG. N.

Importo dell'appalto € 79.340,00

Importo a base d'asta € 78.090,00

importo oneri per la sicurezza € 1.250,00

Codice identificativo Gara (CIG): 6095043C96

Il presente disciplinare è relativo all'appalto mediante procedura aperta svolta con modalità telematica per l'affidamento dei lavori di “finitura e sistemazione degli spazi sottostanti il pontile in loc. Tonfano - 1° lotto”.

L'appalto è indetto ai sensi del Codice dei Contratti e aggiudicato con il criterio di cui all'art. 82 (prezzo più basso), comma 3.

L'importo complessivo è di € 79.340,00, al netto d'IVA, di cui:

€ 78.090,00 per lavori a corpo e a misura, soggetti a ribasso, ed € 1.250,00 per costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso.

I lavori in appalto dovranno essere eseguiti in loc. Tonfano, Marina di Pietrasanta.

Approvazione progetto esecutivo: determinazione dirigenziale n. 2893/2014, come parzialmente modificato dalla determinazione dirigenziale n.7/2015.

La Determinazione dirigenziale a contrattare è la 2893/2014, come parzialmente modificato dalla determinazione dirigenziale n. 7/2015.

I- LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO E QUALIFICAZIONI RICHIESTE

I lavori oggetto dell'appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi del D.P.R. n. 207/2010:

DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO	Importo a misura delle singole categorie di lavoro (Euro)	Importo a corpo delle singole categorie di lavoro (Euro)	Importo totale delle singole categorie di lavoro (Euro)	Incidenza ex art. 43 comma 6 DPR 207/2010
Pozzetti e condutture	16.320,00	0,00	16.320,00	20,57%
Opere edili	24.970,00	3.250,00	28.220,00	35,57 %
Infissi	31.510,00	0,00	31.510,00	39,72 %
Ore economie	2.040,00	0,00	2.040,00	2,57%
Sicurezza	0,00	1.250,00	1.250,00	1,57 %
Importo totale lavori	74.840,00	4.500,00	79.340,00	100%

II - SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

L'appalto è disciplinato dal bando di gara, dal presente disciplinare e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Altri Enti Pubblici RTRT" consultabili all'indirizzo internet: <https://www.e.toscana.it/rtrt/>, alla sezione **progetto: norme tecniche**.

L'appalto si svolge interamente in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Altri Enti Pubblici RTRT – accessibile all'indirizzo: <https://www.e.toscana.it/rtrt/>.

Comunicazioni dell'Amministrazione

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quanto previsto al successivo punto XIV (comunicazioni ex art. 79 del Codice dei Contratti) del presente disciplinare, avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata, ai sensi dell'art. 10 del D.P.G.R. n. 79/r del 24 dicembre 2009, indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto nella "Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti" di cui al successivo punto V-A.1). In caso di RTI le comunicazioni saranno indirizzate alla Capogruppo, in caso di Consorzio, che partecipa per una o più consorziati, solo al Consorzio. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione, l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito nell'area riservata alla gara e sul sito internet della stazione appaltante.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online del Comune di Pietrasanta – Altri Enti Pubblici RTRT - utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password);
2. Selezionare la gara di interesse;
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: <https://www.e.toscana.it/rtrt/>. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione aggiudicatrice provvederà a fornire le risposte. Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma START e alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Presidente di Gara, in seduta pubblica, ai fini dell'abilitazione alla gara di appalto. Le richieste di informazioni dovranno essere poste all'attenzione del Servizio LLPP del Comune di Pietrasanta, (Rdp Ing Sandro Dal Pino). L'Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno entro 5 giorni (lavorativi) dalla data di scadenza del termini stabilito per la ricezione delle offerte.

Procedura

L'appalto si svolge alle condizioni (requisiti) di partecipazione di cui al punto 13) del bando di gara ai fini dell'abilitazione alla gara.

La seduta di gara è pubblica e sono ammessi all'apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche i soggetti indicati al punto 21) del bando di gara.

La Commissione di gara, in seduta pubblica, procede:

- 1) alla verifica che il concorrente abbia presentato tutta la documentazione amministrativa (autodichiarazioni e documenti) richiesta;
- 2) alla verifica della garanzia provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, e nel caso in cui la garanzia sia stata presentata sotto forma di fideiussione verifica altresì che nella stessa sia stato espressamente garantito il mancato versamento, da parte del concorrente obbligato, della sanzione pecuniaria previsto dall'art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 nella misura stabilita dal bando di gara. Qualora la suddetta clausola non sia presente, il Presidente di gara sospende la seduta e provvede a richiedere l'integrazione della garanzia entro il termine di 7 giorni solari, pena l'esclusione della gara;
- 3) alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai punti 13.1), 13.2 del bando di gara, esaminando le autodichiarazioni dei concorrenti;
- 4) alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 13.3) del bando di gara, esaminando le autodichiarazioni e/o documentazione trasmessa dai concorrenti.

In caso di esito favorevole delle verifiche di cui sopra, il Presidente di gara procede all'abilitazione alla gara del concorrente.

In caso di esito sfavorevole, il Presidente di gara:

- 1) inviterà il concorrente a sanare la propria situazione, nei casi previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 38, comma 2bis, art. 46, commi 1 e 1ter del medesimo Codice, con applicazione della relativa sanzione quantificata nel bando di gara, nel caso di <<mancaza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2>> dello stesso art. 38 sopra menzionato, concedendo al concorrente stesso, pena l'esclusione della gara, di provvedere, entro un termine non superiore ai 10 giorni, a versare a favore della stazione appaltante l'importo della sanzione così come fissata dal bando di gara (€ 79,34) e a presentare la dichiarazione o l'elemento essenziale mancante o ad integrare la dichiarazione o l'elemento essenziale incompleto, Solo a soccorso istruttorio concluso, con esito favorevole, il Presidente procede all'abilitazione alla gara del concorrente. In caso di esito sfavorevole il concorrente sarà escluso dalla gara, con eventuali sanzioni aggiuntive se e in quanto previste dalla normativa vigente in materia;
- 2) procederà, invece, all'esclusione del concorrente, nei casi previsti all'art. 46, comma 1 bis, del Codice dei Contratti.
- 3) Procederà al sorteggio di cui all'art. 48, comma 1, del Codice dei contratti per il controllo del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, come specificato nella parte denominata "controlli" del presente disciplinare.

Successivamente, il Presidente di gara procede all'apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti l'offerta economica e la lista delle categorie di lavorazioni e forniture, e alla verifica della loro regolarità formale.

Il sistema telematico procede alla redazione della graduatoria delle offerte risultate formalmente regolari.

Qualora le offerte ammesse:

- 1) siano pari o superiori a dieci, il sistema telematico procede alla determinazione della soglia di anomalia, individuata ai sensi ai sensi dell'art. 86, comma 1 del Codice dei Contratti e dell'art. 121, comma 1, del DPR 207/2010, e alla segnalazione delle offerte anomale: in questo caso la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 122, comma 9, del Codice dei Contratti, all'esclusione automatica delle offerte considerate anormalmente basse. Si precisa, a tale proposito, che per il calcolo dell'anomalia, le medie sono calcolate dal sistema telematico, mediante un numero di decimali pari a tre, e quindi, in caso di ribassi percentuali espressi mediante un numero inferiore di decimali, il sistema inserirà automaticamente il valore "zero", tante volte quanto sono i decimali mancanti rispetto al numero stabilito. Al termine della suddetta operazione, ai sensi dell'art. 121, comma 9, del DPR 207/2010, il Presidente di gara procede all'aggiudicazione provvisoria della gara.

- 2) siano inferiori a dieci non si procede all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ma si procede, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice dei Contratti, valutando la congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse, utilizzando i criteri di verifica e le modalità indicate agli artt. 87.88 e 89 del Codice sopracitato. In questo caso la Stazione appaltante applicherà il disposto di cui all'art.88, comma 7, 1° periodo (*“La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.”*). In questo caso, si applicherà il disposto di cui all'art. 121, comma 8, del DPR 207/2010.

Controlli

Relativamente ai controlli sui requisiti di “ordine generale” e di “idoneità professionale” (rispettivamente art.38 e art. 39 del Codice de Contratti) la stazione procederà agli accertamenti di legge nei confronti dell'aggiudicatario, riservandosi **la facoltà** di procedervi, in corso di gara, su un numero di concorrenti sorteggiati, pari al 10% del numero dei soggetti abilitati/ammessi alla gara. Per quanto concerne i controlli di cui all'art. 48, comma 1 del codice dei Contratti, la Commissione di gara prima di aprire le buste contenenti l'offerta economica, procederà al sorteggio di un numero di concorrenti pari al 10% del numero dei soggetti abilitati/ammessi alla gara, per i quali verificherà il possesso dei requisiti c.d speciali (tecnico-organizzativi) richiesti dagli atti di gara. Relativamente a tali controlli nonché ai controlli di cui agli artt. 38 e 39 del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e tecnico-organizzativo verrà fatta dalla Stazione Appaltante senza utilizzare il sistema AVCPASS, essendo la procedura di gara gestita interamente con sistema telematico, in accordo a quanto previsto dall'art 9 comma 1bis della delibera dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (ora ANAC) n.111 del 20 dicembre 2012 e smi e secondo quanto comunicato dal Presidente dell'Autorità in data 30 ottobre 2013.

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti cd. “speciali”:

- nel caso di concorrente in possesso di regolare e idonea attestazione SOA, in corso di validità, per le categorie OG1 e/o OS 6, la stessa costituisce dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti, relativamente ai lavori per i quali il concorrente concorre (prevalenti OG1 – scorporabili OS 6). In caso di partecipazione alla gara di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea o di concorrente ex art. 47, comma 1, del Codice dei Contratti, il possesso dei suddetti requisiti potrà essere dimostrata con l'iscrizione in apposito registro, albo o lista ufficiale, istituito presso lo Stato di appartenenza, o con qualsiasi certificato equivalente, che attesti la capacità tecnico-organizzativa e/o la qualificazione idonea ad assumere i lavori oggetto del presente appalto e il relativo importo. Essi, comunque, si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

- nel caso di concorrente non in possesso di attestazione SOA, a solo e mero titolo esemplificativo, non esaustivo, (da intendersi valevole anche nel caso di accertamento del possesso dei requisiti speciali in capo al concorrente primo e secondo classificato), la documentazione che può, dallo stesso, essere presentata è la seguente:

a- per il requisito relativo ai lavori analoghi a quelli oggetto del presente appalto, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data del bando: **certificati di regolare esecuzione dei lavori e/o di collaudo, ovvero fatture e/o attestazioni rilasciate dal committente** (pubblico o privato) relative a lavori analoghi direttamente eseguiti e con buon esito dal concorrente. In ogni caso, dalla suddetta documentazione deve risultare l'importo dei lavori eseguiti;

b- per il requisito relativo all'incidenza del 15% del costo complessivo del personale sull'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando e a comprova del requisito di cui al punto precedente: **bilanci** riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito **oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico** corredati da relativa ricevuta di presentazione, **oppure libri paga**);

c- per il requisito relativo alla adeguata attrezzatura tecnica: **contratti d'acquisto, di noleggio, locazione, leasing, libretti di circolazione,**

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà:

- all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti speciali;
- all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti, ovvero la cui dichiarazione non sia confermata, o che non l'abbiano trasmessa nel termine fissato;
- all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11, del Codice dei Contratti.

III - REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL'APPALTO

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara. Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione. Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:

- -Memoria RAM 2 GB o superiore;
- -Scheda grafica e memoria on-board;
- -Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
- -Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
- -Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante etc.);

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet fra i seguenti:

- -Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
- -Mozilla Firefox 9.0 o superiori;
- Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):
- -MS Office
- -Open Office o Libre Office
- -Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128bit.

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal D.P.C.M. 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.

IV MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all'appalto, entro e non oltre le ore **13:00:00** del **09 marzo 2015**, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – altri Enti Pubblici RTRT - accessibile all'indirizzo: <https://start.e.toscana.it/rtrt/> e inserire la documentazione di cui al successivo punto V.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password

utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il tel. n. 02 86.83.84.15 – 38 o all'indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com

V MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine indicato al punto 20) del bando di gara, la seguente documentazione:

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) A.1), A.2), A.3), A.4) e A.5) firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

B) L'OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo punto B.1), e LA LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA (anche denominata "modulo offerta"), di cui al punto B.2), firmate digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Nel caso in cui partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.

La documentazione di gara richiesta dal presente disciplinare, prima di essere firmata digitalmente, deve essere convertita in formato PDF/A.

A.1) la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEDA DI RILEVAZIONE REQUISITI, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

La Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti, che deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, viene generata dal sistema telematico in seguito all'imputazione dei dati richiesti nei form on-line.

La Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti contiene le dichiarazioni che gli operatori economici partecipanti alla gara devono rendere all'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 38 del Codice dei Contratti, nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto, ad esclusione di quelle di cui alle lettere b), c), m-ter), comma 1, art. 38, del Codice dei Contratti, che dovranno essere rese secondo le modalità di cui al successivo punto A.1.4).

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: pertanto, ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua esclusiva responsabilità. L'Amministrazione aggiudicatrice assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. L'Amministrazione aggiudicatrice, nella successiva fase di controllo, potrà verificare la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni, procedendo ad un sorteggio a campione tra i concorrenti. La stazione appaltante procederà alla verifica in capo all'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 11, commi 8 e 9, del Codice dei Contratti.

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto 1 del presente disciplinare, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on-line;

- Scaricare sul proprio PC il documento “domanda e scheda” generato dal sistema e relativo alla “Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti”;
- Firmare digitalmente il documento “domanda e scheda” generato dal sistema; Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento “domanda e scheda” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di cui all’art. 2602 del codice civile, ovvero di GEIE, la domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti deve essere presentata da ciascuna delle imprese riunite. Per ogni membro facente parte dell’Operatore riunito, vanno specificati all’interno dell’apposito spazio previsto per “RTI e forme multiple” :

- 1- la quota percentuale di apporto del requisito tecnico-organizzativo;
- 2- le parti dell’opera e la relativa quota percentuale o le lavorazioni che saranno eseguite.
- 3- la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto.

La compilazione dei relativi form on-line per conto di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE deve essere effettuata dal soggetto mandatario. Ognuno dei partecipanti al raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE, dovrà poi firmare digitalmente la propria “Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti” generata dal sistema.

Il successivo inserimento della suddetta documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto mandatario.

Dichiarazioni ai sensi art. 38, comma 1, lettera, c), del Codice dei Contratti, in riferimento ai soggetti cessati dalla carica

All’interno dell’apposito spazio della Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti di cui al presente punto:

- gli operatori economici partecipanti alla gara,
- ciascun membro, nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE,

sono tenuti ad indicare eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso in cui vengano indicati soggetti cessati dalla carica deve essere resa, alternativamente:

- la dichiarazione che nei confronti degli stessi non sono stati emessi provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del Codice dei Contratti;
- la dichiarazione che nei confronti degli stessi sono stati emessi provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del Codice dei Contratti, allegando nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva” idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita da parte del soggetto abilitato ad operare sul sistema START.

A.1.1) In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE già costituiti deve essere prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, anche:

- la copia autentica dell’originale cartaceo, rilasciata da notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all’art. 37, commi 14 e 15, del Codice dei Contratti, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo;

A.1.2) la scheda “**CONSORZiate PER LE QUALI IL CONSORZIO CONCORRE**”, il cui modello è reperibile sul sistema nella documentazione di gara, dovrà essere prodotta, in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, da ciascuna delle consorziate per le quali il consorzio concorre indicata nella Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti, sottoscritta con firma digitale dal rispettivo titolare, legale rappresentante o procuratore. La scheda “Conсорziate per le quali il consorzio concorre” e ogni **dichiarazione resa ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter, del Codice dei Contratti**, con le modalità successivamente indicate, devono essere inserite nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico direttamente dal Consorzio.

Qualora il consorzio partecipi alla procedura di gara come membro di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE, la scheda dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Dichiarazioni ai sensi art. 38, comma 1, lettera, c), del Codice dei Contratti, in riferimento ai soggetti cessati dalla carica. All’interno della scheda Consorziate per le quali il consorzio concorre di cui al presente punto, ciascuna consorziate per la quale il consorzio concorre è tenuta ad indicare eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso in cui vengano indicati soggetti cessati dalla carica deve essere resa, alternativamente:

- la dichiarazione che nei confronti degli stessi non sono stati emessi provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006;
- la dichiarazione che nei confronti degli stessi sono stati emessi provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006, allegando nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva” idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita a sistema da parte del consorzio.

Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942.

A.1.3) la scheda “**COOPTAZIONE**”, il cui modello è reperibile sul sistema nella documentazione di gara, dovrà essere presentata, in caso di ricorso da parte del concorrente alla cooptazione di altre imprese, ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, da ciascuna delle imprese raggruppate (cooptate), sottoscritta con firma digitale dal rispettivo titolare, legale rappresentante o procuratore. La scheda deve essere inserita dal concorrente nell’apposito spazio reso disponibile sul sistema. Qualora il ricorso alla cooptazione di altre imprese avvenga all’interno di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE, la scheda dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Dichiarazioni ai sensi art. 38, comma 1, lettera, c), del Codice dei Contratti, in riferimento ai soggetti cessati dalla carica.

All’interno della scheda Cooptazione di cui al presente punto, ciascuna cooptata è tenuta ad indicare eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso in cui vengano indicati soggetti cessati deve essere resa, alternativamente:

- la dichiarazione che nei confronti degli stessi non sono stati emessi provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del Codice dei Contratti;
- la dichiarazione che nei confronti degli stessi sono stati emessi provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del Codice dei Contratti, allegando nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva” idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita a sistema da parte del concorrente.

A.1.4) Dichiarazioni ai sensi art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del Codice dei Contratti:

gli operatori economici dovranno rendere dichiarazioni relativamente all'insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del Codice dei Contratti. Tali dichiarazioni dovranno essere presentate in una delle due modalità di seguito indicate:

A.1.4.1) -singolarmente da ciascuno dei soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 38, comma 1, lettere b e c), del Codice dei Contratti, utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato Modello -"Dichiarazione art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del Codice dei Contratti resa singolarmente da ciascuno dei soggetti", nel quale il soggetto sottoscrittore, oltre alla dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto di cui al punto A.1.4), dovrà indicare tutte le eventuali condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione;

oppure

A.1.4.2) -a cura di persona munita del potere di rappresentanza in relazione alla propria posizione e in relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 38, comma 1, lettere b e c), del Codice dei Contratti, utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato Modello - "Dichiarazione art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del Codice dei Contratti resa dal legale rappresentante per sé e per gli altri soggetti", nel quale oltre alla dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto di cui al punto A.1.4) dovranno essere indicate, relativamente a tutti i soggetti, tutte le eventuali condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione.

Nel caso di **raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE** le dichiarazioni devono essere rese, in una delle due modalità di cui ai punti A.1.4.1) oppure A.1.4.2), dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti di ciascun membro del raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE. L'inserimento di tali dichiarazioni avviene a cura dell'operatore economico indicato quale mandatario.

Nel caso di ricorso all'**avvalimento** le dichiarazioni devono essere rese, in una delle due modalità di cui ai punti A.1.4.1) oppure A.1.4.2), dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti dell'impresa ausiliaria. L'inserimento di tali dichiarazioni, nell'apposito spazio, avviene a cura dell'operatore economico partecipante alla gara.

Nel caso di **consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c)** del Codice dei Contratti, tali dichiarazioni devono essere rese, in una delle due modalità di cui ai punti A.1.4.1) oppure A.1.4.2), dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal/i direttore/i tecnico/i. Tali dichiarazioni devono inoltre essere rese, in una delle due modalità di cui ai punti A.1.4.1) oppure A.1.4.2), da tutti i soggetti che ricoprono una delle cariche di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del Codice suddetto, di ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. L'inserimento di tali dichiarazioni avviene a cura del consorzio partecipante alla gara.

Nel caso di ricorso all'istituto della **cooptazione** di cui al precedente punto A.1.3), le dichiarazioni devono essere rese, in una delle due modalità di cui ai punti A.1.4.1) oppure A.1.4.2), dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, di ciascuna delle imprese cooptate. L'inserimento di tali dichiarazioni avviene a cura dell'operatore economico partecipante alla gara.

NOTA BENE Ogni dichiarazione resa ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter, con le modalità sopra indicate, deve essere firmata digitalmente dallo stesso soggetto che ha reso la dichiarazione. Tale dichiarazione deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte del soggetto abilitato ad operare sul sistema START.

A.2) LA GARANZIA di cui all'art. 75 del Codice dei Contratti di €1.586,80, con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore del Comune di Pietrasanta – Piazza Matteotti n. 29 – 55045 Pietrasanta.

A.2.1) -La cauzione, a scelta dell'offerente, può essere in contanti o in titoli del debito pubblico; la fideiussione, sempre a scelta dell'offerente, può essere bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. n. 58/1998.

A.2.2) -In caso di costituzione della garanzia mediante cauzione, e quindi in contanti o in titoli del debito pubblico, il deposito provvisorio dovrà essere effettuato, ai sensi dell'art. 75 del Codice dei Contratti, presso una sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d'Italia), a titolo di pegno. Si precisa che il deposito è infruttifero. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia a corredo dell'offerta per la procedura aperta relativa ai lavori di finitura e sistemazione degli spazi sottostanti il Pontile in loc. Tonfano – 1° lotto CIG n. **6095043C96**, indetta dal Comune di Pietrasanta (LU)".

In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE dalla quietanza attestante l'avvenuto deposito in contanti o in titoli del debito pubblico dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE e l'impresa mandataria.

La scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato a operare sul sistema START, nell'apposito spazio previsto.

A.2.3) – In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione la stessa deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussioni per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente:

- -la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- -la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- -l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione deve espressamente garantire l'eventuale mancato versamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis del Codice dei Contratti nella misura stabilita dal bando di gara.

Qualora – nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo di cui all'art. 252, comma 6, del Codice dei Contratti – la fideiussione sia redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004, la stessa dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e mediante la sostituzione espressa di ogni riferimento all'art. 30 della L. n. 109/1994 con l'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006.

La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura " Garanzia a corredo dell'offerta per la procedura aperta relativa ai lavori di finitura e sistemazione degli spazi sottostanti il Pontile in loc. Tonfano – 1° lotto CIG n. **6095043C96**, indetta dal Comune di Pietrasanta (LU)".

La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente dal fideiussore. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea.

A.2.4) -Nel caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del GEIE, raggruppamento o del consorzio.

A.2.5) – Ai sensi dell'art. 75, comma 7, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia indicato al punto A.2) può essere ridotto del 50% per i soggetti partecipanti che, nella Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti di cui al punto A.1), dichiarino il possesso della certificazione del sistema

di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, con l'indicazione del soggetto certificatore, della serie, della data di rilascio e della scadenza. In caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d'impresa orizzontale o di consorzio ordinario di concorrenti, il possesso di tale certificazione deve essere dichiarato nella Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti da ogni soggetto facente parte del GEIE, raggruppamento o consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa verticale, il possesso di tale certificazione deve essere dichiarato nella Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti dai soli soggetti facenti parte del raggruppamento che hanno usufruito del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad essi riferibile.

Il controllo della suddetta dichiarazione relativa al possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, verrà effettuato, in capo al concorrente aggiudicatario, e, in caso di controlli durante la fase di gara, in concomitanza dei controlli ex artt. 38 e 39 del Codice dei Contratti, in capo ai concorrenti sorteggiati. Nel caso della certificazione di qualità, sia l'aggiudicatario che eventualmente i concorrenti sorteggiati saranno tenuti essi stessi a presentare la documentazione probatoria, in quanto trattasi di certificazione non conservata o rilasciata da una pubblica amministrazione. Si evidenzia che, in caso di esito negativo del controllo suddetto, l'Amministrazione aggiudicatrice procede all'esclusione dalla procedura di gara dei soggetti sottoposti a controllo, alla segnalazione all'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, alla segnalazione all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni e, per il solo aggiudicatario provvisorio, all'escussione della cauzione provvisoria prodotta. Ai fini della riduzione del 50% della garanzia, i soggetti partecipanti possono, comunque, documentare già in sede di offerta il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, inserendo tale certificazione (o – per i concorrenti che ne sono in possesso - l'attestazione SOA dalla quale risulti la medesima certificazione), in formato digitale (scansione dell'originale cartaceo), nella "Documentazione amministrativa aggiuntiva".

A.2.6) -Ai sensi dell'art. 75, comma 5, del Codice dei Contratti, la cauzione deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata di centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura.

A.2.7) -La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; la garanzia copre inoltre la mancata dimostrazione di quanto richiesto ai commi 1 e 2 dell'art. 48 del Codice dei Contratti, nonché l'eventuale mancato versamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2bis, del Codice dei Contratti, nella misura stabilita dal bando di gara.

A.2.8) – L'Amministrazione aggiudicatrice, nella comunicazione (art. 79, comma 5, del Codice dei Contratti) dell'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione.

A.3) L'IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (cauzione definitiva): l'offerta dei concorrenti deve essere, inoltre, corredata dall'impegno di un fideiussore, individuato tra i soggetti di cui all'art. 75, comma 3, del Codice dei Contratti, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del Codice suddetto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Si evidenzia che:

-nel caso in cui il concorrente presenti la garanzia di cui al punto A.2) mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questo punto A.3) può fare parte integrante del contenuto della fideiussione stessa;

-nel caso in cui il concorrente presenti la garanzia di cui al punto A.2) mediante cauzione secondo le modalità di cui al punto A.2.2) (deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente l'impegno di un fideiussore a

rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto, considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE l'impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all'art. 2602 del codice civile, ovvero al GEIE.

Il documento attestante l'impegno del fideiussore deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente dal fideiussore. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea.

A.4) DICHIARAZIONE circa il possesso dei requisiti di qualificazione (di capacità tecnico-organizzativa ex art. 90 DPR 207/2010) per la partecipazione alla gara.

A.4.1) (per i concorrenti in possesso di attestazione SOA): L'operatore economico dovrà dichiarare di possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da Società di attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione alla categoria, attinente alla natura dei lavori oggetto del presente appalto per importo adeguato (OG 1 classifica 1 o superiore – in caso di RTI di tipo verticale, misto o subappalto OS 6, classifica 1 o superiore) – vedasi scheda I - “Dichiarazione possesso requisiti di capacità tecnico-organizzativa”;

A.4.2) (per i concorrenti non in possesso di attestazione SOA): L'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti di cui all'art. 90 comma 1 del D.P.R. 207/2010, così come specificatamente indicato nella scheda I sopra citata.

Ogni altra documentazione che l'impresa voglia presentare relativamente al possesso dei suddetti requisiti dovrà essere inserita, firmata digitalmente, nella sezione “Documentazione aggiuntiva”.

La stazione appaltante accerterà la sussistenza dei requisiti autodichiarati.

Tutta la documentazione di cui al presente punto, trasmessa in modalità telematica, deve essere firmata digitalmente.

Nel caso di avvalimento

A.5 LA “DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA IN CASO DI AVVALIMENTO”, il cui modello è reperibile sul sistema nella documentazione di gara, dovrà essere prodotta da ciascuna impresa ausiliaria, sottoscritta con firma digitale dal rispettivo titolare, legale rappresentante o procuratore, ed inserita nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte del soggetto concorrente ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario o GEIE, da parte del soggetto mandatario.

Dichiarazioni ai sensi art. 38, comma 1, lettera, c), del Codice dei Contratti, in riferimento ai soggetti cessati dalla carica

All'interno del modello Dichiarazione dell'impresa ausiliaria in caso di avvalimento di cui al presente punto, ciascuna impresa ausiliaria è tenuta ad indicare eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso in cui vengano indicati soggetti cessati deve essere resa, alternativamente:

- la dichiarazione che nei confronti degli stessi non sono stati emessi provvedimenti di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del Codice dei Contratti;
- la dichiarazione che nei confronti degli stessi sono stati emessi provvedimenti di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del Codice dei Contratti, allegando nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva” idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata da parte dell'impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita a sistema da parte del soggetto concorrente.

A.5.1) il **CONTRATTO** di cui all'art. 49, comma 2, lett. f), del Codice dei Contratti, qualora non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 49, comma 2, lett. g), del Codice suddetto, nella forma di:

-originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti;

oppure

-scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio.

N.B.: ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010 il contratto di cui all'art. 49, comma 2, lett. f), del Codice dei Contratti, deve riportare:

-oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

-durata;

-ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

A.5.2) documentazione di cui al punto A.4) dell'impresa ausiliaria, per la parte di requisiti di cui si avvale il concorrente.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942.

A.6) DICHIARAZIONE (scheda "Altre Dichiarazioni):

- di avere direttamente, o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

- che l'impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001;

oppure

- che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma il periodo di emersione è concluso;

- che l'impresa, in ottemperanza alle convenzioni dell'OIL, utilizzerà materiale che è stato fabbricato da personale avente età minima di avviamento al lavoro;

- che l'impresa ha tenuto conto nel formulare la propria offerta degli oneri previsti per la sicurezza dei lavoratori;

- che l'impresa, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, applicherà integralmente tutte le norme contenute nel CCNL per gli operai delle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.

- che l'impresa ha adempiuto correttamente all'interno della propria azienda a tutti gli obblighi contrattuali previsti dalla legge 327/2000 ed in particolare alle disposizioni in materia di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere realizzati i lavori e di quelli derivanti dall'osservanza delle prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia;

B.1) OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l'offerta economica mediante indicazione del ribasso percentuale sull'importo di Euro **78.090,00** posto a base di gara, ribasso corrispondente al prezzo offerto dal concorrente e desunto dalla "Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera" (anche detta "modulo offerta") di cui al successivo punto B.2), il soggetto concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on-line;
- Scaricare sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;

- Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

La Suddetta documentazione deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Si evidenzia che all’interno dell’offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, mediante un numero di decimali pari a tre.

N.B. All’interno del form on-line dell’offerta economica il fornitore dovrà indicare nell’apposito campo, gli oneri per la sicurezza afferenti l’impresa¹, espressi al netto di IVA, che saranno sostenuti durante l’esecuzione del presente appalto. Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso all’interno dell’importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara. La mancata indicazione di suddetti costi comporterà l’esclusione dalla gara del concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica:

- deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti riuniti;
- deve contenere l’impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo di cui al precedente punto A.1.1), l’offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Ai sensi dell’art. 11 del Codice dei Contratti, l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

B.2) LA LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L’ESECUZIONE DELL’OPERA (o anche detta “modulo offerta”) redatta dalla Amministrazione aggiudicatrice, messa a disposizione del concorrente e completata in ogni sua parte, in base alla quale è determinato il prezzo globale. La lista, reperibile sul sistema nella documentazione di gara sia in formato pdf, vidimata dal RdP, ai sensi dell’art. 119, comma 1, del DPR 2010/2014, sia in formato Word, dovrà essere compilata utilizzando il formato Word, avendo estrema cura di non alterare alcuna delle sue voci, e successivamente trasformata nel formato PDF/A e quindi firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. La stessa deve essere poi inserita nel sistema all’interno dell’apposito spazio.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE non ancora costituiti la lista deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti riuniti.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo di cui al precedente punto A.1.1), la lista può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Si precisa, inoltre, che in caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicata nell’offerta economica e quella indicata nella lista delle categorie di lavorazioni, prevale la percentuale indicata nell’offerta economica.

¹ Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all’appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l’impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze.

La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinata mediante la seguente operazione:
 $r = 100 * (Pg - Po) / Pg$ dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” l’importo a base di gara al netto dei costi per l’attuazione dei piani della sicurezza, “Po” il prezzo globale offerto.

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. L’Amministrazione aggiudicatrice, prima dell’aggiudicazione definitiva, procede alla verifica dei conteggi della “Lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per l’esecuzione dell’opera” tenendo per validi e immutabili le quantità e i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto risultante dalla lista, tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

VI - NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB. Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all’offerta economica, alla domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti.

VII - ULTERIORI NORME PER R.T.I. E CONSORZI

I requisiti dell’impresa singola e di quelle riunite sono quelli previsti dall’art. 37 del Codice dei Contratti e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010.

I raggruppamenti temporanei e i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lett. e) ed f) del Codice dei Contratti, possono concorrere anche se non ancora costituiti; in tal caso l’offerta deve essere sottoscritta dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese da raggruppare o consorziate e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L’atto costitutivo con il relativo mandato con rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni di cui all’art. 37 del Codice dei Contratti e risultare da scrittura privata autenticata da notaio.

Nel caso in cui, invece, la costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio sia già perfezionata e documentata, secondo le modalità specificate al precedente punto V-A.1.1), le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell’offerta, in quanto adempimento riservato alla sola impresa mandataria capogruppo. In caso di raggruppamento, consorzio ordinario, o GEIE di tipo orizzontale l’offerta presentata determina la responsabilità solidale dei soggetti riuniti nei confronti della Amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE di tipo verticale, la responsabilità dei soggetti riuniti è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatarario.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta o, se già costituiti, rispetto all’atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi dei casi di cui all’articolo 12, comma 1, del D.P.R. n. 252/1998 ed all’articolo 37, commi 18 e 19, del Codice dei Contratti.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata offerta in raggruppamento o consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice dei Contratti.

I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del Codice dei Contratti sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorra.

VIII- AVVALIMENTO

Qualora, ai sensi dell'art. 49 del Codice dei Contratti, il soggetto concorrente alla gara si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto (impresa ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti:

- non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
- non è consentito che partecipino all'appalto sia l'impresa ausiliaria, che il soggetto concorrente che si avvale dei requisiti.

Si evidenzia che, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea 10/10/2013, n. C94/12, è consentito che il concorrente si avvalga di più di un'impresa ausiliaria per ciascuna categoria, così come è consentito il frazionamento del singolo requisito fra concorrente e ausiliaria/e.

Ai sensi dell'art. 49 del Codice dei Contratti, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Amministrazione aggiudicatrice, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

IX -CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

- Imprese che hanno depositato il ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale e autorizzate dal tribunale a partecipare alle procedure di affidamento

L'impresa, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, che è stata autorizzata dal Tribunale, a seguito del deposito del ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale, a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, deve dichiarare, nell'apposito spazio del form on line "Modelli dinamici: inserimento dati":

-di avere presentato ricorso per essere ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale e di essere stata autorizzata dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'art. 186-bis del RD n. 267/1942. E' necessario indicare il Tribunale competente che ha rilasciato l'autorizzazione e gli estremi identificativi della stessa.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata.

- Imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale

L'impresa, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, che è stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, deve dichiarare nell'apposito spazio del form on line "Modelli dinamici: inserimento dati" di essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 – bis del regio decreto 16/03/1942 n. 267.

Inoltre sia le Imprese che hanno depositato il ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale e autorizzate dal tribunale a partecipare alle procedure di affidamento sia le Imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale devono indicare nell'apposito spazio del form on line "Modelli dinamici: inserimento dati":

-l'impresa ausiliaria di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA);

-il nominativo del professionista che ha redatto la relazione di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e che lo stesso è in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto.

L'operatore economico, all'interno del medesimo form on line, deve altresì, alternativamente indicare:

a) nel caso in cui l'impresa ausiliaria individuata ex art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. g), del Codice dei Contratti, appartenga al medesimo gruppo, il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

b) che viene prodotto il CONTRATTO, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. f), del Codice dei Contratti e dell'art. 88 del DPR 207/2010, comma 1, in virtù del quale l'impresa ausiliaria ex art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 si obbliga nei confronti del concorrente a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e a subentrare al concorrente nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

L'operatore economico deve inoltre inserire negli appositi spazi del sistema telematico:

-nel caso di cui sopra alla lettera b), il contratto in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio;

-la relazione di un professionista, ai sensi dell'art. 186 bis, comma 4, del R.D. n. 267/1942, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d) del medesimo Regio Decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del medesimo Regio Decreto e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. n. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata e pertanto dovrà rendere le dovute dichiarazioni e produrre la relativa documentazione secondo quanto indicato sopra.

L'inserimento di tutta la documentazione prodotta dall'impresa mandante, nonché la materiale compilazione del *form on line* ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.

L'impresa ausiliaria ex art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 indicata dall'operatore economico nella Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti, deve:

-rendere disponibile, utilizzando l'apposita scheda "DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA EX ART. 186 BIS DEL R.D. N. 267/1942", nella documentazione di gara, le dichiarazioni ivi previste, sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 13.3) del bando di gara ai fini del raggiungimento della soglia ivi individuata e le altre prescrizioni previste dall'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, nonché le dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni sopra riportate. Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza;

-rendere le dichiarazioni, ai sensi art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del Codice dei Contratti, relativamente all'insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto secondo le modalità di cui ai punti V- A.1.4.1) o A.1.4.2), indicate precedentemente, in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al medesimo art. 38 suddetto, comma 1, lettere b) e c), e indicati nella scheda

Dichiarazione dell'impresa ausiliaria ex art. 186 bis del R.D. n. 267/1942.

La scheda contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria ex art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ogni dichiarazione resa ai sensi art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter), Codice dei Contratti con le modalità sopra indicate, devono essere inserite nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942.

In ogni caso, i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.

X -MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ALLA GARA

Determina la non abilitazione alla presentazione dell'offerta il fatto che:

X.1-il soggetto concorrente non sia in possesso delle condizioni di partecipazione di cui al punto 13) del bando di gara;

X.2 – l'offerta e gli altri documenti di cui al punto V del presente disciplinare:

- non risultino pervenuti sul sistema telematico entro il termine stabilito nel bando di gara, anche se sostitutivi di offerta precedente;

X.3 -la domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti di cui al punto V-A.1):

- manchi;

- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti munita del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
- non contenga l'indicazione della forma nella quale il soggetto intende partecipare alla gara e quali sono i legali rappresentanti;
- non sia firmata digitalmente;
- non sia presentata e firmata digitalmente (dal titolare, legale rappresentante o procuratore) da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto al dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
- non contenga l'indicazione delle quote percentuali di partecipazione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE oppure le quote stesse siano inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente;

• **in caso di avvalimento:**

-non sia stato indicato per quale requisito il soggetto richiede l'avvalimento e l'impresa ausiliaria che presta il requisito;

- non sia provato il possesso da parte dell'impresa ausiliaria del requisito che la stessa presta al - non sia stato prodotto l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente dai contraenti o la scansione della copia autentica dell'originale cartaceo, rilasciata da notaio, del contratto richiesto al punto A.4.1) del presente disciplinare, ovvero il contratto di avvalimento non riporti quanto espressamente previsto dall'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, oppure, nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, non sia indicato il legame giuridico ed economico;

• nel caso in cui vengano indicati soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del Codice dei Contratti, manchi idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata da parte dell'impresa;

• nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato di aver presentato ricorso per essere ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. n. 267/1942:

-non sia stata rilasciata idonea autorizzazione a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici alla data della presentazione dell'offerta;

• nel caso in cui il concorrente si trovi in una delle ipotesi ex art. 186-bis del R.D. n. 267/1942:

-non sia stata indicata l'impresa ausiliaria;

-sia stata indicata più di una impresa ausiliaria;

-non sia stato prodotto l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente dai contraenti del contratto di avvalimento o la scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio, come da richiesta riportata al punto V.A.5) del presente disciplinare; oppure il contratto prodotto non riporti l'obbligo dell'impresa ausiliaria ex art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 nei confronti del concorrente a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto; oppure il contratto di avvalimento non riporti quanto espressamente previsto dall'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010; oppure, infine, nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, non sia indicato il legame giuridico ed economico;

- non sia stata prodotta la relazione, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, del R.D. n. 267/1942, di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, del medesimo Regio Decreto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal medesimo professionista ovvero la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal medesimo professionista, come da richiesta riportata al punto 5. del presente disciplinare, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. n. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento.

X.4 – l'atto costitutivo di cui al punto V-A.1.1), in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti o di GEIE già costituiti:

• manchi;

• non contenga le prescrizioni di cui ai commi 14 e 15 dell'art. 37 del Codice dei Contratti;

• non risulti redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata da notaio;

X.5– la scheda “CONSORZiate PER LE QUALI IL CONSORZIO CONCORRE”, di cui al punto V-A.1.2):

- non sia presentata e firmata digitalmente da ciascuna delle imprese consorziate, per le quali il consorzio concorre, indicate nella “Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti”;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni relative ai requisiti formali di partecipazione contenute nel Paragrafo 2 della scheda “Consortiate per le quali il consorzio concorre” stessa;
- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla scheda “Consortiate per le quali il consorzio concorre” munita del potere di rappresentare la consorziate per la quale il consorzio concorre;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto al dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare la consorziate per la quale il consorzio concorre;
- indichi che l’impresa consorziate per la quale il consorzio concorre è stata ammessa o ha in corso procedimenti di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942;
- nel caso in cui vengano indicati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del Codice dei Contratti, manchi idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa.

X.6 – la scheda “COOPTAZIONE”, di cui al punto V-A.1.3):

- non sia presentata e firmata digitalmente da ciascuno dei soggetti associati (cooptati) dal concorrente indicati nella Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni relative ai requisiti formali di partecipazione contenute nel Paragrafo 2 della scheda “Cooptazione” stessa;
- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla scheda “Cooptazione” munita del potere di rappresentare il soggetto associato (cooptato) dal concorrente;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto al dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto associato (cooptato) dal concorrente;
- nel caso in cui vengano indicati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del Codice dei Contratti, manchi idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa;

X.7 – la dichiarazione ai sensi art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) di cui al punto V- A.1.4):

- manchi, anche per/in riferimento a un solo soggetto che ricopre una delle cariche di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del Codice dei Contratti, fra quelli indicati:

-dall’operatore economico nella “Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti” di cui al punto V- A.1);

-(in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE) da ogni membro del raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, nella “Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti” di cui al punto V-A.1);

-(in caso di ricorso all’avvalimento) da ciascuna impresa ausiliaria nella “Dichiarazione dell’impresa ausiliaria in caso di avvalimento” di cui al punto V-A.5);

-(in caso di ricorso all’ausiliaria ex art. 186 bis del R.D. n. 267/1942) dall’impresa ausiliaria nella scheda “Dichiarazione dell’impresa ausiliaria ex art. 186 bis del R.D. n. 267/1942” di cui al punto IX. del presente disciplinare;

-(in caso di consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti dal consorzio stesso nella ”Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti” di cui al punto A.1) e/o nella scheda “Consortiate per le quali il consorzio concorre” di cui al punto V- A.1.2), prodotta da ciascuna delle consorziate per le quali il consorzio concorre;

- (in caso di ricorso alla cooptazione) da ciascuna delle imprese cooptate nella scheda “Cooptazione” di cui al punto V-A.1.3);

- non sia sottoscritta con firma digitale;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto al dichiarante;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello;

X.8 – la garanzia di cui al punto V- A.2):

- manchi;

- sia stata costituita con un importo inferiore a quello richiesto al punto V-A.2);
- sia stata costituita usufruendo della riduzione del 50%, ma:
 - non sia stato dichiarato nella domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, con le modalità previste dal punto V-A.2.5);

oppure

-la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta (o l'attestazione SOA dalla quale risulti la medesima certificazione) manchi o non sia stata prodotta con le modalità e il contenuto previsti dal punto V-A.2.5);

- non sia rilasciata dai soggetti di cui al punto V-A.2.1) o non contenga le prescrizioni previste dai punti V-A.2.2), A.2.3), A.2.4), A.2.5) e A.2.6); in particolare, in relazione al punto A.2.3), non rechi la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e non preveda espressamente:

-la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,

-la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile,

-l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti/consorzi ordinari/GEIE)

- non contenga le prescrizioni previste dai punti V-A.2.2), A.2.4) e A.2.5) per i raggruppamenti temporanei di concorrenti/consorzi ordinari/GEIE;

X.9 -l'impegno di cui al punto V-A.3):

- manchi;

• non sia rilasciato dai soggetti previsti all'art. 75, comma 3, del Codice dei Contratti, o non sia espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all'art. 2602 del codice civile, oppure al GEIE;

X.10 -(in caso di avvalimento) la "Dichiarazione dell'impresa ausiliaria in caso di avvalimento" di cui al punto V-A.5):

- manchi, anche solo per una delle imprese ausiliarie indicate nella "Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti";

• risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni relative ai requisiti formali di partecipazione contenute nel Paragrafo 2 del modello "Dichiarazione dell'impresa ausiliaria in caso di avvalimento" stesso;

• sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla "Dichiarazione dell'impresa ausiliaria in caso di avvalimento" munita del potere di rappresentare l'impresa ausiliaria;

• non sia sottoscritta con firma digitale;

• non sia interamente compilato il paragrafo 3, della dichiarazione;

• indichi requisiti oggetto di avvalimento diversi da quelli indicati dal concorrente nella "Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti";

• sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto al dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare l'impresa ausiliaria;

• indichi che l'impresa ausiliaria è stata ammessa o ha in corso procedimenti di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942;

• nel caso in cui vengano indicati soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del Codice dei Contratti, manchi idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata da parte dell'impresa.

X.11 -(in caso di operatore economico che si trovi in una delle ipotesi ex art. 186 bis del R.D. n. 267/1942) la scheda "Dichiarazione dell'impresa ausiliaria ex art. 186 bis del R.D. n. 267/1942":

- manchi;

• risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni relative ai requisiti formali di partecipazione contenute nel paragrafo 2 della scheda;

- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del poter di rappresentare l'impresa ausiliaria ex art. 186 bis del R.D. n. 267/1942;
 - non sia sottoscritta con firma digitale;
 - sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto al dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare l'impresa ausiliaria;
 - non sia interamente compilato il paragrafo 3 e, comunque, manchi l'impegno nei confronti del concorrente e dell'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto,
 - non dimostri il possesso dei requisiti di cui al punto 13.3) del bando di gara necessari per partecipare all'appalto in oggetto ovvero tali requisiti non vengono apportati in misura sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di gara:
 - indichi che l'impresa ausiliaria è stata ammessa o ha in corso procedimenti di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942;
 - nel caso in cui vengano indicati soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del Codice dei Contratti, manchi idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata da parte dell'impresa.
- X.12** – l'offerta economica di cui al punto V- B.1) e/o la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera di cui al punto V -B.2) siano state inserite all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica per l'invio delle offerte destinati a contenere documenti di natura amministrativa o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva";
- X.14** – il soggetto concorrente si trovi in altra causa di non abilitazione prevista dalla normativa vigente.

XI. -MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica di cui al punto V- B.1) e/o la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera di cui al punto V- B.2):

- manchino;
- non siano firmate digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non siano firmate digitalmente dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del GEIE, raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito;
- non siano firmate digitalmente dal soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo del GEIE, raggruppamento temporaneo, o del consorzio ordinario di concorrenti già costituito.

Determina inoltre l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica di cui al punto V-B.1):

- non contenga l'indicazione del ribasso percentuale offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
- non contenga l'indicazione dell'importo degli oneri della sicurezza propri del soggetto concorrente afferenti lo specifico appalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, non contenga l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria;
- sia pari o in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

Determina l'esclusione dalla gara anche il fatto che la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera di cui al punto V-B.2):

- non sia compilata secondo le indicazioni contenute nel presente disciplinare e nel capitolato speciale d'appalto;
- non contenga l'indicazione anche di uno solo dei prezzi unitari offerti;

L'Amministrazione aggiudicatrice esclude automaticamente dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 86, comma 1, del Codice dei Contratti ed in subordine, nel caso in cui si debba applicare, ai sensi di legge, l'art. 86, comma 3, del suddetto

Codice, le offerte individuate come anormalmente basse, a seguito del sub-procedimento di cui all'art. 88 del medesimo Codice, ad opera del RdP, ai sensi dell'art. 121, comma 8, del DPR 207/2015.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite a offerta relativa ad altra gara.

XII – AVVERTENZE

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
- È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata: in tal caso, l'offerta e tutta la documentazione citata al punto V del presente disciplinare verranno rese disponibili per eventuali modifiche.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel bando di gara, presentare una nuova offerta.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio indicato al punto 20) del bando di gara.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara con rinuncia a ogni eccezione.
- L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze d'interesse pubblico.
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicazione definitiva dell'appalto è adottata con decreto del dirigente responsabile del contratto entro 60 giorni dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione aggiudicatrice.
- In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del Codice dei contratti, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto e il codice CIG.

XII -CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Successivamente alla gara, e prima dell'aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione aggiudicatrice procede a effettuare i controlli ex art. 48, comma 2, del Codice dei Contratti nei confronti dell'aggiudicatario del concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo succitato, e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

Successivamente all'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante procederà ai controlli sui requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario.

Se l'operatore economico sottoposto a controlli non è stabilito in Italia, l'Amministrazione aggiudicatrice chiede, se del caso, di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza (art. 38, commi 4 e 5, del Codice dei Contratti), tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

I controlli sui requisiti di ordine generale saranno effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE, nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE;
- in caso di consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), del Codice dei Contratti, sia nei confronti del consorzio che delle consorziate esecutrici;
- in caso di avvalimento, anche nei confronti della/e impresa/e indicata/e dal concorrente come ausiliaria/e;
- in caso di ricorso all'istituto della cooptazione, anche nei confronti della/e impresa/e cooptata/e;
- nel caso in cui l'aggiudicatario o una delle mandanti abbia dichiarato di trovarsi in una delle ipotesi ex art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario.

Nel caso in cui l'operatore economico sia una micro, piccola o media impresa (PMI), così come definita dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, i controlli saranno effettuati, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L. n. 180/2011, solo se il suddetto operatore economico risulti aggiudicatario, ovvero membro di operatore riunito aggiudicatario, ovvero consorziato esecutrice di un consorzio ex art. 34, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, aggiudicatario, ovvero ausiliario (anche ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942) dell'aggiudicatario. Rimane fermo il controllo, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità del dichiarato status di PMI.

Il dirigente responsabile del contratto, nel caso in cui l'aggiudicatario si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e qualora in fase di presentazione dell'offerta sia stata prodotta una scansione della relazione, richiede l'originale di tale relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d) del medesimo decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. n. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione aggiudicatrice può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. n. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.

In caso di esito negativo dei controlli sui requisiti di ordine generale [(incluso il caso che risultino soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del Codice dei Contratti, per i quali non siano state prodotte le dichiarazioni di cui al punto V-A.1.4), ovvero risultino condanne penali, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, che non siano state dichiarate in sede di presentazione dell'offerta] e di idoneità professionale, l'Amministrazione aggiudicatrice procede:

- all'esclusione dei soggetti dalla procedura;
- a revocare l'aggiudicazione definitiva formulata e a individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio, scorrendo la graduatoria;
- relativamente all'aggiudicatario, all'escussione della cauzione provvisoria prodotta, alla segnalazione del fatto all'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;

-relativamente agli altri soggetti, eventualmente sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;

L'Amministrazione aggiudicatrice procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l'operatore economico, che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, non documenti detto possesso.

L'Amministrazione aggiudicatrice richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

• L'aggiudicatario è obbligato a fornire nel termine indicato nella richiesta della Amministrazione aggiudicatrice i documenti necessari ai fini della stipula del contratto.

Dopo l'aggiudicazione definitiva l'Amministrazione aggiudicatrice invita l'aggiudicatario a:

-stipulare il contratto entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva;

-versare l'importo relativo alle spese contrattuali;

-costituire la garanzia fideiussoria di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti;

-produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia a corredo dell'offerta prestata ai sensi dell'art. 75 del Codice dei Contratti.

L'Amministrazione aggiudicatrice conseguentemente aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto verrà stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice dei Contratti, salvo che non si rientri in uno dei casi di cui all'art. 11, comma 10-bis, del Codice dei Contratti.

Garanzia fideiussoria (art. 113 del Codice dei Contratti).

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria ai sensi e con le modalità dell'art. 113 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto può essere ridotto del 50% per i soggetti partecipanti che sono in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità, o dell'attestazione SOA dalla quale risulti la medesima certificazione.

Polizza assicurativa (articoli 129, comma 1, del Codice dei Contratti e 125 del D.P.R. n. 207/2010).

L'esecutore del contratto è obbligato almeno 10 giorni prima della stipula del contratto o della consegna dei lavori nel caso che questa avvenga in via d'urgenza, a produrre la polizza assicurativa di cui all'art. 25 del Capitolato speciale d'appalto. Qualora – nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo di cui all'art. 252, comma 6, del Codice dei Contratti – la polizza sia redatta in conformità allo schema tipo 2.3 previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004, la stessa dovrà essere integrata – a pena di non validità – mediante la sostituzione espressa di ogni riferimento agli articoli 7, 26, comma 4, 30, commi 3 e 6, della L. n. 109/1994 e 103 del D.P.R. n. 554/1999 con gli articoli 10, 133, comma 3, 129, comma 1, 112, comma 1, del Codice dei Contratti e 125 del D.P.R. n. 207/2010.

XIII - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione aggiudicatrice compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

XIII.1 – Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

-i dati inseriti nella “Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti” di cui al punto A.1), nelle schede di cui ai punti V-A.1.2) e A.1.3) e, in caso di avvalimento, nel modello di dichiarazione di impegno dell’impresa ausiliaria di cui al punto V-A.4) del presente disciplinare, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale del concorrente) nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

-i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale.

XIII.2) – Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

XIII.3) – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

-soggetti anche esterni all’Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

-altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice dei Contratti, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

XIII.4) – Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Codice dei Contratti. La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

XIII.5) – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pietrasanta.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile del contratto Arch. Manuela Riccomini. .

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti Pubblici RTRT.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di Pietrasanta-assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

XIV - COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

• Il concorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del Codice dei Contratti, deve indicare il domicilio eletto, la posta elettronica certificata (PEC), il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del Decreto stesso. Tali indicazioni sono fornite dal concorrente compilando gli appositi spazi predisposti nella Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti. L’Amministrazione aggiudicatrice invia le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 all’indirizzo PEC indicato dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta; ove non sia indicato alcun indirizzo PEC, o in caso di problematiche connesse all’utilizzo di detto strumento, le comunicazioni sono inviate al numero di fax se l’utilizzo di questo ultimo mezzo è stato espressamente autorizzato dal concorrente o con raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio eletto indicato dallo stesso. Qualora il concorrente non indichi l’indirizzo PEC, né il domicilio eletto, né il numero di fax al quale inviare le comunicazioni di cui all’art. 79 del Codice dei Contratti, le stesse verranno inviate presso la sede legale del concorrente e al numero di fax indicati nella Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti.

• Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. n. 241/1990 il responsabile del procedimento è l’Ing. Sandro Dal Pino (tel. 0584-795374).

• Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Codice dei Contratti l’accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione definitiva;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Codice dei Contratti sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
- ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione aggiudicatrice per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

Ai sensi dell'art. 79, comma 5-quater, del Codice dei Contratti, ferme le ipotesi di divieto e di differimento dell'accesso previste dall'art. 13 del Codice stesso, sopra indicate, l'accesso agli atti del procedimento è consentito entro 10 (dieci) giorni dall'invio delle comunicazioni relative all'aggiudicazione definitiva e all'avvenuta stipula del contratto secondo le modalità previste dal citato comma 5-quater e indicate nelle richiamate comunicazioni; dopo il suddetto termine di 10 (dieci) giorni, è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti mediante istanza formale e relativo provvedimento di ammissione.

Il Dirigente responsabile del contratto
Arch. Manuela Riccomini

allegati al presente disciplinare:

- A - MODELLO - "DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del D.LGS. N. 163/2006 RESA SINGOLARMENTE DA CIASCUNO DEI SOGGETTI"
- B - MODELLO - "DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del D.LGS. N. 163/2006 RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE PER SÉ E PER GLI ALTRI SOGGETTI "
- C- SCHEDA "CONSORZIATE PER LE QUALI IL CONSORZIO CONCORRE" – DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA CONSORZIATA
- D- MODELLO "DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA IN CASO DI AVVALIMENTO"
- E- SCHEDA "DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA EX ART. 186 BIS DEL R.D. N. 267/1942"
- F- SCHEDA "COOPTAZIONE" - DICHIARAZIONE DELLE IMPRESE COOPTATE
- G - SCHEDA "RTI E FORME MULTIPLE
- H- SCHEDA "ALTRE DICHIARAZIONI"
- I – SCHEDA "DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI CAPACITA' TECNICO-ORGANIZZATIVA"